

Part time

<i>Normativa di riferimento</i>	• O.M. 22 luglio 1997, n. 446; • O.M. 13 febbraio 1998, n. 55; • Artt. 39 e 58 CCNL 29 novembre 2007; • D. Lgs 25 febbraio 2000, n. 61.
<i>Contingente</i>	• L'amministrazione costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale nei limiti del 25% della dotazione organica complessiva per ciascuna classe di concorso, posto, area.
<i>Chi può richiedere il part-time</i>	• Docenti delle scuole di ogni ordine e grado. • Personale ATA con esclusione dei Dsga. • Personale utilizzato in altri compiti nonché comandato o distaccato presso enti o istituzioni. • <i>Anche il personale neo immesso in ruolo o che instaura un rapporto di lavoro a tempo determinato ha diritto a chiedere il tempo parziale al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.</i>
<i>A chi va presentata la domanda</i>	• All'UST in cui si trova la sede di titolarità, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio.
<i>La data di scadenza</i>	• <i>Il 15 marzo di ogni anno</i>
<i>Durata minima del part-time</i>	• Per almeno due anni non può essere richiesta la trasformazione in rapporto a tempo pieno. • Prima della scadenza del biennio, la domanda di ritornare a tempo pieno può essere accolta solo in presenza di motivate esigenze e in relazione alla situazione complessiva degli organici.
<i>Scuola dell'infanzia</i>	• Alle sezioni funzionanti con il solo turno antimeridiano non possono essere assegnati docenti a tempo parziale in quanto occorre assicurare l'unicità di insegnante per sezione. • Nelle sezioni funzionanti dalle 8 alle 10 ore giornaliere uno solo dei due insegnanti può essere a part-time.

<i>Scuola primaria</i>	• L'insegnamento comprende la partecipazione alla programmazione didattica collegiale, prevista dall'art. 28 del CCNL (totale ore 11+1). • Non è consentito l'impiego di un insegnante in part-time nelle classi ove l'insegnamento è svolto da un unico docente.
<i>Scuole secondarie di 1° e 2° grado</i>	• La fruizione del part-time deve essere compatibile con l'articolazione oraria della cattedra, garantendo l'unicità del docente in ciascuna classe, in relazione alla scindibilità del monte orario di ciascun insegnamento.
<i>Insegnanti di sostegno</i>	• L'insegnamento di sostegno non può essere affidato a tempo parziale su posti che comportino interventi su singoli alunni di durata superiore alla metà dell'orario settimanale obbligatorio di insegnamento stabilito per ciascun grado di scuola.
<i>Le articolazioni del part-time</i>	• Il tempo parziale può essere realizzato: a. con articolazioni della prestazione del servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); b. con articolazioni della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale); c. con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto).
<i>L'orario di servizio</i>	• La durata della prestazione lavorativa per i docenti è di norma pari al 50% di quella a tempo pieno e per il personale ATA non inferiore al 50% di quella a tempo pieno. • Con la C.M. n. 62 del 19.2.1998 si raccomanda l'opportunità di contenere in tre giorni l'orario di servizio del personale docente che opti per il tempo parziale verticale. • Con la C.M. n. 45 del 17.2.2000 si raccomanda di favorire l'articolazione dell'attività lavorativa segnalata dall'interessato.

<i>Le attività funzionali all'insegnamento</i> <i>Le attività dovute per intero</i>	• Adempimenti individuali dovuti per intero: • preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; • correzione degli elaborati; • rapporti individuali con le famiglie; • svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
<i>Le attività funzionali all'insegnamento</i> <i>Le attività dovute in proporzione all'orario effettuato</i>	• Attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale – art. 29, comma 3, lettera a): • partecipazione al collegio dei docenti; • attività di programmazione e verifica iniziale e finale; • informazioni periodiche alle famiglie sui risultati degli scrutini e sull'andamento delle attività educative nelle scuole dell'infanzia. • Attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale – art. 29, comma 3, lettera b): • partecipazione ai consigli di classe, interclasse, intersezione.
<i>Nota USR per il Veneto n. 16941 del 13 dicembre 2010</i>	• Le Istituzioni scolastiche devono adottare soluzioni organizzative che consentano ai docenti part-time di partecipare a quelle attività collegiali valutate indispensabili. • Il Dirigente Scolastico dovrà fornire ai docenti part-time un calendario individuale delle attività funzionali all'insegnamento, ove risulti esplicitato l'ordine di priorità delle sedute, compatibili con il suo orario di servizio e ritenute assolutamente necessarie all'espletamento del servizio medesimo.
<i>Limitazioni per il personale a part-time</i> <i>artt. 39 e 58 CCNL 29.11.2007</i>	• Il personale docente è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo. • Il personale ata è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo.
<i>Esami di Stato</i> <i>art. 14 D.M. 17.1.2007, n. 6</i> <i>C.M. n. 14 del 16.2.2011</i>	• I docenti a tempo parziale possono essere designati dal consiglio di classe a svolgere la funzione di commissario interno. • Possono presentare domanda per far parte delle commissioni d'esame in qualità di presidente e/o commissario esterno.

	• Qualora vengano nominati, ai medesimi vengono corrisposti, per il periodo della effettiva partecipazione agli esami di maturità, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa.
<i>Part-time e incompatibilità</i>	• Il personale con prestazione di lavoro part-time non superiore al 50% di quella a tempo pieno può svolgere: • attività libero-professionale; • attività di lavoro subordinato, ma non con altra amministrazione pubblica (art. 1, comma 58, legge 23 dicembre 1996, n. 662); • attività di lavoro autonomo.
<i>Trattamento previdenziale del part-time</i>	• Ai fini del diritto al trattamento pensionistico, il periodo del servizio prestato a tempo parziale si valuta come servizio a tempo pieno. • Ai fini della misura del trattamento di pensione, l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale viene computata in proporzione all'orario effettivamente svolto. • Per i periodi di non lavoro di una prestazione a part-time successivi al 31 dicembre 1996 è ammesso il riscatto o la prosecuzione volontaria.
<i>Part-time e ferie</i>	• I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. • I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
<i>Le sedi Snals Confsal</i>	Sede di Verona: Via E. Duse, 20 – tel. 045 91577 • orario: Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 16,00 alle 19,00 - Mercoledì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 Sede di Legnago: via Frattini, 78 – tel. 0442-601546 • orario: Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 16,00 alle 18,00